



COMUNE DI NAPOLI

*DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRATEGICHE E
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA*

Servizio Accertamento delle Entrate

Area Tarsu/Tosap

*Testo coordinato del Regolamento per
L'applicazione della T.a.R.S.U.
(Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani)*

(Aggiornato con le modifiche approvate con delibera di C.C. n. 14 del 21/06/2012)

- I n d i c e -

Art. 1	- Istituzione della tassa
Art. 2	- Zona di applicazione
Art. 3	- Presupposto della tassa
Art. 4	- Esclusioni
Art. 4 bis	- Determinazione delle superfici soggette a tassazione
Art. 5	- Soggetti passivi e responsabili della tassa
Art. 6	- Determinazione della tassa
Art. 6 bis	- Determinazione del costo di esercizio
Art. 7	- Classificazione dei locali e delle aree tassabili
Art. 8	- Decorrenza dell'obbligazione tributaria
Art. 9	- Determinazione della tassa in relazione allo svolgimento del servizio
Art. 10	- Tariffe per particolari condizioni d'uso
Art. 11	- Agevolazioni
Art. 12	- Denunce
Art. 13	- Verifiche e controlli
Art. 14	- Liquidazione e accertamento
Art. 14 bis	- Interessi
Art. 14 ter	- Riscossione coattiva
Art. 14quater	- Rimborsi
Art. 15	- Sanzioni
Art. 16	- Contenzioso
Art. 17	- Tassa giornaliera di smaltimento
Art. 18	- Entrata in vigore

Art.1
Istituzione della tassa

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è istituita tassa annuale calcolata in base ai metri quadrati dei cespiti occupati e/o detenuti.

La sua applicazione è disciplinata dal Dlgs n°507 del 15/11/1993, e successive modificazioni, nonché dal presente regolamento.

Art.2
Zona di applicazione

La tassa è applicata nelle zone del territorio comunale in cui è istituito ed attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, così come delimitate dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'art. 59 del Dlgs 507/93.

Allo stesso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza dei contenitori e relativa capacità, frequenza della raccolta).

Art. 3
Presupposto della tassa

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59 del Dlgs 507/93, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 del predetto art.59 stesso decreto legislativo.

Per l'abitazione colonica e con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Art. 4
Esclusioni

Non sono soggetti alla tassa:

- a) I locali ed aree ove, per natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, non possono prodursi rifiuti, a condizione che le esclusioni, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, non determinano una superficie imponibile inferiore all'80% della superficie catastale.

A titolo esemplificativo si riportano le seguenti esclusioni:

- atri, scale, cortili, portici, balconi e terrazze scoperte di pertinenza delle abitazioni;

- centrali termiche, cabine elettriche, ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana;
 - impianti sportivi, limitatamente ai locali ed aree destinati ad attività sportiva dei giocatori e dei praticanti;
 - locali destinati al culto religioso limitatamente alla parte di essi dove si svolgono funzioni religiose con esclusione di eventuali annessi locali adibiti ad abitazione ed usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - aree scoperte non operative delle utenze non domestiche ossia le aree senza alcun intervento di lavorazione, imballaggio o altra attività che possa produrre rifiuti quali, ad esempio, gli spazi delle aree di parcheggio e dei distributori di carburanti – a tal fine individuati – destinati in modo esclusivo al transito ed alla manovra degli autoveicoli.
- b) I locali ed aree che risultano in condizioni di non utilizzabilità, ove tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione, debitamente riscontrata in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Rientrano, a titolo esemplificativo, in tale esclusione:

- Le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (acqua-luce - gas);
 - Gli immobili danneggiati, non agibili, o in fase di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento o comunque non oltre la data riportata nella certificazione lavori;
- c) I locali e le aree scoperte, di cui al comma 5 dell'art.62 del Dlgs 507/93;
- d) Le aree comuni del condominio, di cui all'art.1117 del C.C., che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.3 del presente regolamento.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni del condominio in via esclusiva;

- e) Le aree scoperte adibite a verde;

Art. 4 bis

Determinazione delle superfici soggette a tassazione

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.

L'esclusione delle superfici è concessa dall'ufficio a seguito della presentazione da parte dell'interessato di adeguata documentazione tecnica che evidenzia la tipologia di rifiuto prodotto, le modalità previste di smaltimento, i diversi reparti di formazione rifiuti tali da consentire il computo delle superfici di formazione dei rifiuti assimilati e di quelli non assimilati. Le istanze non complete della predetta documentazione sono improcedibili ed archiviate d'ufficio.

Per alcune categorie di attività, per le quali risulti difficile individuare la superficie ove si producono rifiuti speciali non assimilati per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, si applica all'intera superficie (con esclusione di quella destinata ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) una riduzione in percentuale come di seguito indicata:

<u>ATTIVITA'</u>	<u>DETASSAZIONE</u>
<i>TIPOGRAFIE</i>	40%
<i>FALEGNAMERIE</i>	20%
<i>AUTOCARROZZERIE</i>	60%
<i>AUTOFFICINE per RIPARAZIONE VEICOLI</i>	50%
<i>AUTOFFICINE di ELETTRAUTO</i>	30%
<i>DISTRIBUTORI di CARBURANTE</i>	30%
<i>LAVANDERIE E TINTORIE</i>	40%
<i>VERNICIATURA-GALVANO-TECNICI-FONDERIE</i>	50%
<i>OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA</i>	40%
<i>AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI</i>	40%
<i>CASEIFICI</i>	60%
<i>PASTICCERIE</i>	20%
<i>ROSTICCERIE, FRIGGITORIE, PIZZERIE, RISTORAZIONE</i>	10%

Per le utenze commerciali e produttive, laddove il produttore dimostri di aver attivato forme di recupero dei rifiuti assimilati, in grado di sottrarli al conferimento degli impianti di smaltimento e a condizione che siano stati posti in essere interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che la stessa incida per almeno il 40% della produzione complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 20%.

Le variazioni di superficie sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione di cui all'art. 12 del presente regolamento.

Art. 5

Soggetti passivi e responsabili della tassa

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali e/o aree scoperte, di cui al precedente art.3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e/o aree scoperte di uso comune e uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

Restano a carico di questi ultimi gli altri obblighi o diritti, derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree di uso esclusivo.

In caso di multiproprietà, la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.

Per i locali adibiti a civile abitazione affittati con mobilio per brevi periodi a carattere saltuario, comunque inferiori ad un anno, la tassa è dovuta dal proprietario o in caso di subaffitto dal primo affittuario.

Il Comune, in quanto Ente impositore, non è soggetto passivo della tassa.

Art.6 Determinazione della tassa

La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree moltiplicata per la tariffa annua corrispondente alla categoria di destinazione d'uso prevista sulla base dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree.

La tassa va calcolata con l'arrotondamento all'unità di euro inferiore, se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ed all'unità superiore, se la frazione è uguale o superiore a 50 centesimi.

Non si procede alla riscossione della tassa se di importo uguale o inferiore ad €. 12,00.

La tariffa è stabilita in misura tale che il gettito complessivo della tassa non superi il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato ai sensi dell'art.61 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.6/bis Determinazione del costo di esercizio

Ai fini della determinazione del costo di esercizio, è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana, gestiti in regime di privativa comunale, un importo pari al 15% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art.2 – comma 3 - numero 3) - del D.P.R. 915/82, ovvero, ove tale importo non sia espressamente quantificato, un importo pari al 15% del costo complessivo di detti servizi di nettezza urbana.

Art 7 Classificazione dei locali e delle aree tassabili

Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Codice in materia ambientale", si applica la classificazione delle categorie e sottocategorie già definita dal previgente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale in data 27/6/1994, n°251, così come di seguito integrata:

- Cat. 1) Abitazioni, cantinole, box auto, posti auto ad uso privato
- Cat. 2) Uffici pubblici e privati, studi professionali, agenzie varie
- Cat. 3) Scuole pubbliche e private
- Cat. 4) Stazioni ferroviarie e simili
- Cat. 5) Teatri, cinematografi e sale di concerto
- Cat. 6) Stabilimenti industriali e laboratori di attività artigiane
- Cat. 7) Barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza e simili

- Cat. 8) Autorimesse, aviorimesse e simili
- Cat. 9) Strutture ricettive extralberghiere come individuate dalla legge regionale n. 17 del 24.11.2001, le grandi comunità in genere: caserme, istituti di prevenzione e pena, ostelli della gioventù, collegi, convitti, case di riposo ed altri luoghi di assistenza
- Cat.10) Aziende ricettive alberghiere come individuate dalla legge regionale n. 15 del 15.3.1984 e s.i.m. - (I locali destinati a ristoranti, bar, etc. sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive categorie)
- Cat.11) Sale da ballo (anche all'aperto), giostre permanenti, fiere campionarie, studi cine-radio-televisivi, ritrovi e simili
- Cat.12) Comunità religiose - (I locali destinati ad uso diverso dall'alloggio sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive categorie)
- Cat.13) Musei, biblioteche, raccolte artistiche e scientifiche
- Cat.14) Esercizi commerciali di consumo sul posto: ristoranti, trattorie, rosticcerie, osterie, pizzerie, cibi cotti, bar, gelaterie e simili, mense aziendali
- Cat.15) Esercizi commerciali per la vendita di prodotti ortofrutticoli, dei fiori freschi e delle piante
- Cat.16) Esercizi commerciali per la vendita di prodotti alimentari ed altri beni deperibili
- Cat.17) Esercizi commerciali per la vendita di beni non deperibili
- Cat.18) Strutture sanitarie pubbliche e private, studi medici veterinari, dentistici, laboratori di analisi cliniche, radiologia e simili
- Cat.19) Circoli di cultura, ricreativi, sportivi, d'arma, di invalidi, combattentistici, scientifici, sedi e sezioni di partiti politici ed organizzazioni sindacali
- Cat.20) Stabilimenti balneari - (Bar, ristoranti, etc. sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive categorie)
- Cat.21) Locali ed aree scoperte destinati ad esposizione o vendita di mobili, automezzi, natanti, roulottes, etc.
- Cat.22) Locali ed aree scoperte destinati a deposito senza vendita al pubblico
- Cat.23) Impianti sportivi, palestre, platee per spettacoli all'aperto, campings - (I locali destinati a bar, ristorante, etc. sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive categorie)
- Cat.24) Distributori di carburante e stazioni di servizio

I locali e le aree, che non risultassero espressamente indicati, vengono assimilati, sulla base della loro destinazione d'uso, a quelli compresi in una delle categorie sopraindicate.

Nelle unità immobiliari adibite a civili abitazioni, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 8 Decorrenza dell'obbligazione tributaria

La tassa è dovuta dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la conduzione o occupazione di locali e/o di aree soggette alla tassa.

La cessazione, nel corso dell'anno, della occupazione o detenzione dei locali e/o aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio comunale, dà diritto all'abbuono della tassa, a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

La denuncia di cessazione, va resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 . A tal fine, è stata predisposta apposita modulistica prelevabile dal sito Web del Comune di Napoli, dal Portale delle Entrate e presso gli Uffici Tributarî del Comune.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 9 Determinazione della tassa in relazione allo svolgimento del servizio

La tassa è comunque dovuta per intero in tutti i casi in cui il servizio è di fatto al di fuori delle zone perimetrate.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti, situati fuori dell'area di raccolta, sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini.

In tale ipotesi la tassa è dovuta:

- a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino contenitore, rientrando nella zona perimetrale o di fatto servita, non supera 800 mt.;
- b) in misura pari al 30% della tariffa, se la suddetta distanza supera mt.800 e fino a mt. 1.000;
- c) in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori a mt. 1.000;

Nel caso in cui il servizio, sebbene istituito ed attivato, non venga svolto o venga svolto in grave violazione di quanto stabilito nel Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana (in merito alla distanza, capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta), la tassa è dovuta nella misura pari al 40% della tariffa.

Si configura grave violazione delle disposizioni regolamentari:

- a) il mancato rispetto del limite massimo di distanza dei contenitori di oltre il 25%;

- b) il mancato rispetto del limite minimo della capacità dei contenitori di oltre il 25%;
- c) il mancato rispetto della frequenza della raccolta, ove comporti l'impossibilità per gli utenti di usufruire dei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva, sempre che tale circostanza non sia determinata da situazioni emergenziali legate alla saturazione degli impianti terminali di conferimento dei rifiuti solidi urbani.

Le circostanze relative alle lettere A,B,C, devono essere portate a conoscenza, mediante diffida, al Gestore del servizio e al competente Servizio Tributario.

Ove, entro 30 giorni dalla diffida, non si provveda ad eliminare il disservizio, la tassa sarà applicata nella misura ridotta del 40% per il periodo decorrente dalla notifica della diffida alla data di eliminazione del disservizio.

Art. 10

Tariffe per particolari condizioni d'uso

La tariffa unitaria è ridotta nella misura sottoindicata nel caso di:

- | | |
|---|-----|
| a) Abitazioni occupate da un unico soggetto. Solo in caso di variazione la riduzione decorrerà dall'anno successivo a quello della denuncia | 30% |
| b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. Per usufruire della riduzione, fatti salvi gli accertamenti da parte del Comune, gli interessati debbono specificare nella denuncia originaria o di variazione, la destinazione dell'abitazione a disposizione, l'ubicazione dell'abitazione di residenza e di quella principale e dichiarare esplicitamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato. | 20% |
| c) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso Stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, a Condizione che dette circostanze risultino da licenza o autorizzazione, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività | 20% |
| d) Utenti che abbiano a disposizione abitazioni per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, e risiedano o dimorino, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale | 20% |
| e) Agricoltori occupanti la parte abitativa di costruzione rurale | 30% |

Per usufruire delle riduzioni di superficie e di tariffa previste dal presente articolo, il contribuente è tenuto a produrre apposita denuncia entro il 20 gennaio di ciascun anno, con effetto dall'anno successivo.

Il contribuente è tenuto, altresì, a denunciare entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta, di cui alle lettere a – b – c – d – e.

In mancanza, si provvederà al recupero della tassa corrispondente alla riduzione tariffaria concessa, con applicazione delle sanzioni previste per omessa denuncia di variazione.

Art. 11
Agevolazioni

Alle categorie sottoelencate è concesso, nell'ambito degli interventi assistenziali, un contributo per il pagamento della tassa, nella misura a fianco di ciascuna di esse indicata:

- | | |
|---|------|
| a) Contribuenti che occupano abitazioni di tipo ultra popolare - categoria catastale A/5 - composta di un solo vano ed accessori | 100% |
| b) Contribuenti che occupano abitazioni di tipo ultra popolare - categoria catastale A/5 - composta da non oltre due vani ed accessori | 75% |
| c) Per le abitazioni occupate da contribuenti titolari di pensione minima di vecchiaia o di altra pensione, che non superi di oltre il 10% l'importo della pensione di vecchiaia, a condizione che gli stessi ed il proprio nucleo familiare non godano di altri redditi, ad eccezione di altra pensione minima di vecchiaia o d'importo contenuto nell'anzidetto limite | 75% |
| d) Contribuenti nel cui nucleo familiare sia compreso e convivente (non ricoverato) un cieco assoluto, un sordomuto, un invalido civile o del lavoro al 100% con accompagnamento, un invalido di guerra titolare di pensione di 1 ^a - 2 ^a o 3 ^a categoria, di cui alla tabella annessa al D.P.R. 23.12.1978, n.915, e successive modificazioni, a condizione che il reddito familiare stesso non superi £. 16 milioni (pari a circa euro 8.263,31), con esclusione della pensione di invalidità | 75% |
| e) Occupanti, che siano produttori e lavoratori agricoli, sia in attività che in pensione, fabbricati rurali, adibiti ad abitazione, siti in zone agricole | 100% |

Il contributo di cui alle precedenti lettere è concesso unicamente per i locali destinati ad abitazione, a seguito di apposita istanza, da inoltrare ai competenti Servizi Assistenziali.

Art.12
Obbligo di denuncia

I soggetti di cui al precedente art.5 sono tenuti a presentare, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili, siti nel territorio del Comune.

Per i locali destinati ad abitazione, le denunce di iscrizione o variazione, vanno rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 . A tal fine, è stata predisposta apposita modulistica prelevabile dal sito Web del Comune di Napoli, dal Portale delle Entrate e presso gli Uffici Tributarî del Comune.

Il Comune procederà d'ufficio alla verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dai contribuenti.

Gli uffici tributarî preposti procederanno ad acquisire i dati utili direttamente presso le varie amministrazioni certificanti con le modalità di cui all'art. 58 del codice dell'amministrazione digitale, approvato con DLgs 7 marzo 2005 n. 82.

Ai fini della tassazione, non è consentita l'iscrizione tributaria a carico di soggetto diverso da coloro espressamente indicati al 1° capoverso dell'art. 5.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste immutate.

In caso contrario, l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme ed entro il medesimo termine di cui al primo comma del presente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior o minore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

Tale denuncia ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla variazione.

La denuncia di variazione, che comporti un minore ammontare della tassa, ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata prodotta.

Le denunce originarie o di variazione, redatte sugli appositi modelli predisposti e messi a disposizione degli utenti, devono contenere l'attestazione dei seguenti dati:

1. Categoria 1 dell'art.7 – Abitazioni, cantinole, box auto, posti auto ad uso privato (utenze domestiche ex decreto legislativo n. 22/97)
 - a) Codice fiscale.
 - b) Dati anagrafici del dichiarante e delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza l'abitazione principale, o che dimorano nell'immobile a disposizione.
 - c) Ubicazione, dati catastali dell'immobile, superficie tassabile rilevata dalla planimetria catastale indicando se di proprietà del richiedente ovvero se in locazione. In quest'ultimo caso vanno indicati i dati anagrafici e fiscali del proprietario. La superficie denunciata non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n.138. E' fatto salvo il procedimento di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 70 del D.Lvo 507/93.
 - d) Data di inizio dell'occupazione o detenzione.
 - e) In caso di cambio di domicilio, la regolarità della iscrizione alla Tarsu per l'abitazione precedentemente occupata (sia se da parte dello stesso soggetto sia se da parte di altri componenti del vecchio nucleo familiare).
 - f) Per la cancellazione della vecchia utenza valgono le indicazioni previste dall'art. 8 comma 3 del presente regolamento.
 - g) L'istanza di variazione per voltura o subentro deve essere corredata da attestazione dalla attestazione dei versamenti effettuati dal precedente conduttore.
2. Categorie dal n° 2 al n° 24 dell'art. 7 (utenze non domestiche ex decreto legislativo n. 22/97):
 - a) Codice fiscale/partita IVA.
 - b) Denominazione, scopo sociale o istituzionale dell'Ente, Istituto, Associazione, Società ed altre Organizzazioni, nonché della loro sede principale legale o

effettiva, dati anagrafici e fiscali delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione e relativa residenza.

- c) Codice ISTAT dell'attività.
- d) Ubicazione, dati catastali dell'immobile, superficie catastale rilevata dalla planimetria catastale e destinazione d'uso dei locali e delle aree indicando sedi proprietà del richiedente ovvero se in locazione. In quest'ultimo caso vanno indicati i dati anagrafici e fiscali del proprietario e destinazione d'uso dei locali e delle aree. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la superficie denunciata non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n.138.
- e) Data di inizio dell'occupazione o detenzione.
- f) In caso di cambio di sede, occorre attestare la regolarità della iscrizione alla Tarsu per l'immobile precedentemente occupato.
- g) l'istanza di voltura per subentro deve essere corredata da attestazione dei versamenti effettuati dal precedente conduttore.

La dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, sulla apposita modulistica, debitamente compilata, da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, va consegnata o inviata al Servizio Tributario .

In caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

La riduzione del 30% per unico occupante prevista dall'art. 10 lettera A), può essere avanzata compilando l'apposito modello di denuncia originaria ovvero di variazione di utenza domestica, attestando che nell'unità immobiliare non risultano presenti altri conviventi/coabitanti.

La variazione di residenza anagrafica non produce automaticamente cessazione dell'obbligazione tributaria riferita al precedente indirizzo se non nelle modalità di cui all'art. 8, 3° capoverso.

Art.13

Funzioni di accertamento e controllo

L'obbligo della denuncia non esclude l'accertamento d'ufficio, che può essere eseguito in ogni tempo.

Il Comune procederà d'ufficio alla verifica della decorrenza dichiarata.

Gli uffici tributari preposti allo scopo di potenziare l'azione di accertamento, consentire i necessari controlli, verifiche e aggiornamenti della Banca dati integrata potranno utilizzare dati e notizie legittimamente acquisiti, ovvero richiedere ad enti e uffici pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

A tal fine, il Comune può tramite gli uffici preposti alla gestione del tributo:

- a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
- b) invitare il contribuente a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici;
- c) utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altri tributi;
- d) richiedere agli uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti;
- e) richiedere, ai sensi del comma 1 dell'art.73 del D.Lgs. 507/93, all'amm/re del condominio, di cui all'art.1117 cod.civ., ed al soggetto responsabile del pagamento, di cui all'art.63 del citato D.Lgs., la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali od aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato;
- f) richiedere, ai sensi dell'art.73 del D.Lgs. 507/93, l'integrazione dei dati, diversi dall'estensione e destinazione delle superfici imponibili, non compresi nelle denunce prodotte anteriormente al 1994 e la cui indicazione è prevista dall'art.70 di detto decreto;
- g) per gli immobili di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, denunciati anteriormente al 1° gennaio 2005, procedere d'ufficio alla modifica delle superfici che risultano inferiori alla percentuale dell'80% della superficie catastale a seguito dell'incrocio della banca dati tarsu con quelli dell'Agenzia del territorio.
- h) richiedere, nel caso manchino negli atti catastali gli elementi necessari per determinare la superficie dell'unità immobiliare, ai soggetti privati intestatari catastali di provvedere alla determinazione della stessa presso l'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, ai fini della conseguente modifica della consistenza di riferimento

Ove il contribuente non fornisca, nei termini assegnati, riscontro alle richieste di cui alle lett. a) e b), gli agenti di Polizia Municipale o i dipendenti degli Uffici comunali, all'uopo autorizzati ai sensi dei commi 179, 180, 181, 182 della legge 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) e previo avviso da comunicare almeno 5 gg. prima della verifica, possono accedere agli immobili al solo fine di rilevarne la destinazione e la misura delle superfici.

In caso di mancata collaborazione o di impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può effettuarsi in via presuntiva ai sensi dell'art. 2729 C.C. –

Al fine di scoraggiare l'evasione è fatto obbligo:

- 1) agli uffici anagrafici del Comune di comunicare ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio etc. al Servizio Accertamento delle Entrate secondo modalità concordate.
- 2) ai Servizi incardinati nella Direzione Centrale Sviluppo Commerciale, Artigianale e Turistico, di comunicare ogni rilascio di autorizzazione (dal rilascio delle autorizzazioni per l'insediamento delle medie strutture al rilascio di quelle per l'insediamento delle grandi strutture di vendita; dal rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande al rilascio delle

autorizzazioni per esercizi di parrucchiere e barbiere e centri di estetica; dal rilascio di licenze per alberghi, case per vacanze, ostelli etc. al rilascio di licenze per lidi balneari, etc.) e/o di variazione di autorizzazione, al Servizio Accertamento delle Entrate secondo modalità concordate.

- 3) ai Servizi competenti in materia di antiabusivismo edilizio di trasmettere le comunicazioni previste dal comma 3 ter del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 al Servizio Accertamento delle Entrate secondo modalità concordate.
- 4) al Servizio Patrimonio e Demanio di comunicare ogni variazione intervenuta nell'ambito del demanio, del patrimonio indisponibile e del patrimonio disponibile, che comporti un trasferimento in proprietà o in uso dei beni immobili dell'Ente, al Servizio Accertamento delle Entrate secondo modalità concordate.

Art. 14

Liquidazione e accertamento

Gli Uffici tributari Comunali, preposti alla gestione del tributo, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso nominativo. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto legislativo 18/12/1997, n.472.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 gg. entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato per la gestione del tributo.

Per le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica quanto disposto dal comma 171 della legge Finanziaria 2007.

Art. 14 bis

Interessi

Il tasso di interesse, correlato agli avvisi di accertamento emessi, viene determinato nella misura del 4 % annuo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Gli interessi previsti per il rimborso non producono, in nessun caso, interessi ai sensi dell'art. 1283 del Codice Civile.

Art. 14 ter Riscossione coattiva

Il mancato pagamento delle somme liquidate dal Comune per tassa, sanzioni ed interessi, in base ad avvisi di accertamento e/o liquidazioni (il cui carico tributario e ripartito in quattro rate bimestrali scadenti ognuna il 60° giorno successivo alla notifica dell'avviso) determinerà il recupero coattivo, in un'unica soluzione, secondo le disposizioni del DPR n. 602 del 29/9/1973 e s.m.i. e decreto legislativo 13 aprile 1999 n.112, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

La riscossione coattiva viene effettuata, con la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e successive modifiche e integrazioni, dall'Agente della Riscossione di cui all'art.3 del Decreto Legge 30 settembre 2005 n 203 convertito con modificazioni in legge 2 dicembre 2005 n. 248, , salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art.1 comma 163, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Art. 14 quater Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ufficio preposto provvede ad effettuare il rimborso entro 180 gg. dalla data di presentazione dell'istanza.

Non si fa luogo al rimborso se il medesimo è uguale o inferiore ad €. 12,00 sia per la corresponsione di somme dovute a titolo di tassa, sia per quelle relative alle sanzioni e agli interessi.

Il rimborso delle somme iscritte a ruolo, pagate dal contribuente e riconosciute indebite dall'ente creditore con provvedimento di sgravio, viene effettuato dall'Agente della riscossione ,ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 112 del 13 aprile 1999 così come modificato dalla legge 222 del 29.11.2007

Art. 15 Sanzioni

Per quanto attiene alle sanzioni, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento comunale di determinazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni tributarie e della loro entità e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 16
Contenzioso

Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n°546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.-

Art. 17
Tassa giornaliera di smaltimento

E' istituita, ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. 507/93, così come modificato dall'art.3 - comma 68 - lett. g) - della L. n°549 del 28/12/1995, apposita tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti) maggiorata del 50%.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al canone di occupazione giornaliera di spazi ed aree pubbliche prima del rilascio dell'atto concessorio, con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del medesimo D.Lgs., o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto, senza compilazione del suddetto modulo.

In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 18
Entrata in vigore

Il presente Regolamento, come modificato ed integrato, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012.